



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 9 del 25/01/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI "ACCESSO GENERALIZZATO" E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE.

L'anno duemiladiciassette, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 18:00, presso la Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO Dott. Ezio Mondini. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Firma Presenze</u>
MONDINI EZIO	Sindaco	SI
CRISTINI ATTILIO	Vice Sindaco	SI
GAIONI LUIGINA	Assessore	SI
FRANZONI GIACOMO	Assessore	SI
PEDERSOLI GRAZIOSO	Assessore esterno	NO
BENEDETTI OSVALDO	Assessore esterno	SI

PRESENTI: 5

ASSENTI:1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI e richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi);
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (come modificata dal Decreto Legislativo n. 97/2016);
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” come novellato dal Decreto Legislativo n.97/2016;
- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) n. 1309 approvata il 28 dicembre 2016 ad oggetto: “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013*”;

PRESO ATTO che:

- l’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n.33/2013;
- nella sua prima versione, il Decreto prevedeva che, all’obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in “*amministrazione trasparente*” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse “*il diritto di chiunque di richiedere i medesimi*”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;
- questo tipo di accesso civico, che l’ANAC ha definito “semplice”, dopo l’approvazione del Decreto Legislativo n. 97/2016, è normato dal comma 1 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n.33/2013;
- il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina un forma diversa di accesso civico che l’ANAC ha definito “generalizzato”, stabilendo che “*chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*” seppur “*nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*”;
- lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “*di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*”;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- l’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso “documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990;
- la finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso generalizzato e consiste infatti nel porre “*i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari*”;
- dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso*”;
- la Legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per sottoporre l’Amministrazione a un controllo generalizzato mentre l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio “*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*”;

RILEVATO che:

- ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle Amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;
- a tal fine, raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso (c.d. “registro degli accessi”), che le Amministrazioni “è auspicabile pubblicarlo sui propri siti”;
- il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste di accesso generalizzato con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;
- il registro deve essere pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi sul sito internet dell’ente pubblico, nella sezione “amministrazione trasparente”, “altri contenuti – accesso civico”;

RAVVISATA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.1309/2016:

- 1- istituendo il “registro delle domande di accesso generalizzato”;
- 2- assegnando la gestione del registro all’ufficio segreteria;

dando atto che il registro potrà essere tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.) e dovrà recare, quali indicazioni minime essenziali: l’oggetto della domanda d’accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

PRECISATO che, per raggiungere le finalità perseguite dalla normativa sopra richiamata e dalla deliberazione ANAC n. 1309/2016, tutti gli uffici di questo Comune sono tenuti a collaborare con l’ufficio di cui sopra per la gestione del registro, fornendo tempestivamente allo stesso:

- i dati delle domande di accesso generalizzato ricevute;
- i contenuti dei provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Segretario Generale, Dott. Marino Bernardi;

CON VOTAZIONE favorevole unanime, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto, presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del presente atto;
2. di istituire il “registro delle domande di accesso generalizzato”, assegnandone la gestione all’ufficio segreteria;
3. di precisare che tutti gli uffici di questo Comune sono tenuti a collaborare con l’ufficio di cui sopra per la gestione del registro, fornendo tempestivamente allo stesso:
 - i dati delle domande di accesso generalizzato ricevute;
 - i contenuti dei provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
4. di prendere atto del parere espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, allegato al presente provvedimento;

5. di demandare all'ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
6. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

VALUTATA l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di applicare tempestivamente gli indirizzi dell'ANAC;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Ezio Mondini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marino Bernardi